

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PERCORSO COPERTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO

PROGETTO ESECUTIVO

UBICAZIONE

Comune di S. Maria a Monte , Via del Cimitero n. 1

COMMITTENTE

Amministrazione Comunale di S. Maria a Monte

Piazza della Vittoria , n°47 - 56020 S.Maria a Monte (PI)

RUP

Dott. Luigi Degl' Innocenti

Piazza della Vittoria , n°47 - 56020 S.Maria a Monte (PI)

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

Ing. LORIANO CECCONI Corso Matteotti , 80 - (56025) Pontedera PI

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG.

Arch. FERRINI MATTEO Via Roma , 23 - (56030) Terricciola (PI)

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA

Ing. PAOLO BARTOLUCCI Via Borgo d'Arena 41 , Marti - Montololi Val D'Arno (PI)

STUDI GEOLOGICI

Geol. FRANCESCA FRANCHI Galleria Aringhieri , 23 Ponsacco (PI)

OGGETTO :

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO Norme Amministrative

DATA : OTTOBRE 2017

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROGETTO ESECUTIVO NORME AMMINISTRATIVE

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PERCORSO COPERTO DI ACCESSO
ALLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO

S.Maria a Monte , Ottobre 2017

PARTE GENERALE

1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'intervento riguarda i **Lavori di costruzione di un percorso coperto di accesso alla scuola primaria del capoluogo** situata nel comune di S.Maria a Monte in via del Cimitero già Via Querce di proprietà dell'Amministrazione Comunale .

L'obiettivo è quello di riconsegnare agli utenti della Scuola una struttura di copertura che protegga dagli agenti atmosferici

Gli interventi/prestazioni/lavori verranno compensati mediante prestazione **a corpo e misura** secondo l'elenco dei prezzi allegato al presente capitolato.

Le lavorazioni dovranno iniziare immediatamente dopo la consegna dei lavori e procedere senza interruzioni fino all'ultimazione.

2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto per la **costruzione di un percorso coperto** ammonta a :

€ 89'612,34 (diconsi euro ottantanovemilaseicentododici/34) di cui:

a) per lavori a corpo e misura soggetti a ribasso **€ 87'184,07 (ribassabili)**

b) importo dei costi per la sicurezza indiretti **€ 2'428,27 (non soggetti a ribasso)**

Eccetto i costi per la sicurezza, tutti gli importi di cui sopra sono soggetti al ribasso d'asta.

L'importo complessivo del presente appalto è composto da lavori a **corpo e misura**, parte dei quali soggetti al ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori , non soggetti al ribasso ai sensi del D.Lgs. 81/2008. I prezzi unitari sono stati stabiliti prevalentemente con riferimento al prezzario ufficiale della Regione Toscana, oltre ad alcuni prezzi di mercato ricavati mediante analisi dei prezzi. Pertanto le voci dell'elenco dei prezzi saranno le uniche alle quali l'Appaltatore dovrà fare riferimento nelle proprie valutazioni tecniche ed economiche.

Categoria	Classe	Descrizione lavorazioni	Importo lavorazioni soggette a ribasso	Oneri sicurezza indiretti	Totali categoria	%	Indicazioni speciali ai fini della gara
OG1		Opere civili ed edili	€ 61'830,72	€ 2'428,27	€ 64'258,99	71,70	
OS21		Opere strutturali speciali (pali)	€ 6'104,23		€ 6'104,23	6,82	
OS18-A		Componenti strutturali in acciaio	€ 15'758,86		€ 15'758,86	17,59	
OS30		Impianti elettrici	€ 3'490,26		€ 3'490,26	3,89	
TOTALE					€ 89'612,34	100%	

Il contratto è stipulato **a corpo e misura** come indicato nel Dlgs 50/2016 successive modifiche ed integrazioni.

Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Essi potranno variare tanto per eccesso quanto per difetto, ove ammissibile ed entro i limiti di legge a causa di variazioni nelle

rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni.

L'Amministrazione si riserva pure la facoltà di introdurre tutte quelle varianti, aggiunte, riduzioni o soppressioni di qualsiasi natura, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso di esecuzione dei lavori, senza che l'impresa possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli dell'elenco.

Il lavoro si considera appaltato **a corpo e misura** in base alle norme del presente Capitolato con l'applicazione dei prezzi di elenco ed al netto del ribasso contrattuale. Tali prezzi comprendono tutti gli oneri ed alee a carico dell'Impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori ad essa affidati, come specificato nel Capitolato stesso.

3 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto in oggetto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale, dal Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. LLPP 19 aprile 2000, n° 145, dal DLgs 50/2016, dal Regolamento dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207.

Oltre alle norme sopracitate il presente appalto è regolato da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. I lavori previsti in appalto dovranno rispettare i criteri minimi ambientali (CAM), come previsto dal DM 24.12.15 e che eventuali modifiche o varianti in fase di esecuzione, dovranno essere rispettose dei CAM, migliorative ed assicurare livelli superiori a quanto previsto dal progetto esecutivo, come indicato nel paragrafo 1.2 del suddetto DM.

4 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre a quanto specificato dal Capitolato Generale di Appalto ed a quanto prescritto dal presente Capitolato speciale, s'intendono remunerati nel prezzo contrattuale e a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, gli oneri e gli obblighi di seguito specificati:

- 1) La formazione dei cantieri attrezzati, compresi gli allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed energia elettrica ad uso cantieri; la recinzione, pulizia e manutenzione dei cantieri stessi secondo quanto verrà richiesto dal D.L., l'esecuzione delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, nonché di quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento opportunamente recepito dal Piano operativo della Sicurezza (POS) e dal Piano di lavoro (art. 256 del D.lgs. 81/2008) redatti dall'impresa.
- 2) La fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori.
- 3) Dotare il personale presente in cantiere, proprio e di eventuali subappaltatori, lavoratori autonomi e cottimisti, di apposito cartellino (ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett. u), del DLgs 81/2008) di identificazione con le seguenti caratteristiche:
 - Fotografia;
 - Generalità del lavoratore
 - Indicazione datore di lavoro;
 - Ruolo.
- 4) Tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, se occorrenti, per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.

- 5) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nulla - osta, autorizzazioni per presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti, speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.
- 6) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere.
- 7) Conservare, a propria cura e spese, aperte al transito le vie ed i passaggi che venissero interessati dai lavori e nell'eventualità di chiusura al transito della strada in cui si svolgono i lavori resta a carico dell'Impresa l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del transito, che la D. L. indicherà; nonché provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari.
- 8) Prima di dare inizio a lavori di scavi e demolizioni, l'Impresa è tenuta ad informarsi se, eventualmente, nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, fognature). In caso affermativo, l'Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere (ENEL, TELECOM, P.T., Comuni, consorzi, società, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di eseguire i lavori con le cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate. Il maggior onere al quale l'Impresa dovrà sottostare, per l'esecuzione dei lavori in dette condizioni, si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade sia agli enti proprietari delle opere danneggiate nonché alla D.L. Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, rimanendo del tutto estranea la Stazione appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. Fanno comunque carico alla Stazione appaltante gli oneri relativi a spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari.
- 9) La custodia diurna e notturna dei cantieri, delle attrezzature, degli impianti e dei depositi dei materiali ed ogni conseguente responsabilità ricadrà sull'appaltatore.
- 10) La riparazione, a propria cura e spesa, dei danni che potessero verificarsi alle opere appaltate, non riconoscibili come danni di forza maggiore, e dei danni causati agli edifici, alle relative pertinenze, alle recinzioni, cancelli, impianti, finiture, arredi e quant'altro con questi connessi.
- 11) Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il termine fissato dalla D.L.; detto materiale dovrà, a spese dell'appaltatore, essere trasportato nelle pubbliche discariche, nel rispetto della normativa in materia.
- 12) Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione dell'opera e fino alla chiusura del collaudo, la manutenzione di tutte le opere, anche in presenza di traffico, restando ad esclusivo carico dell'Impresa, garante delle opere e delle forniture eseguite, le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari. La manutenzione dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, senza che occorran particolari inviti da parte della D.L. ed a richiesta insindacabile di questa, anche con lavoro notturno.
- 13) L'installazione e la manutenzione continuativa diurna e notturna, compresi i giorni festivi, o comunque non lavorativi, delle segnalazioni di pericolo mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico, nonché i cartelli di preavviso dei cantieri di lavoro ed in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente Codice della Strada. Ogni responsabilità derivante da una non sufficiente custodia dei cantieri, delle opere, delle attrezzature, dei materiali giacenti nei cantieri, dei predetti segnali e cartelli di pericolo e di preavviso ricadrà comunque sull'Appaltatore.

14) Ai fini della perfetta realizzazione delle opere appaltate e della sicurezza delle opere provvisorie, l'Impresa si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale deve essere commisurata alla natura ed importanza dei lavori.

15) Prima della consegna dei lavori l'Impresa dovrà dichiarare il nome, cognome ed estremi di iscrizione all'Albo Professionale del tecnico avente titolo professionale adeguato al quale intende affidare la direzione del cantiere e dovrà presentare dichiarazione del tecnico nominato che, visto il presente Capitolato speciale, accetta l'incarico.

Il Direttore di Cantiere, a richiesta e giudizio insindacabile del **Direttore dei Lavori, dovrà essere comunque in cantiere durante l'intero svolgimento delle seguenti opere:**

- a) Montaggio/smontaggio/allestimento cantiere.
- b) Operazioni che comportino il calo a terra e/o il sollevamento dei materiali e o attrezzature;
- c) Operazioni che richiedono il controllo dello svolgimento di alcune lavorazioni particolari e difficili.
- d) Tutte le operazioni, opere, prove, verifiche anche non precisate ai precedenti punti, ma per le quali è necessaria qualificata competenza professionale per il controllo della buona riuscita dei lavori.
- e) Il Direttore di Cantiere dovrà tenere in cantiere a disposizione della D.L. un registro in cui riporterà i risultati delle prove effettuate, le date dei getti, del disarmo ed ogni altra utile notizia;

16) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla D.L.;

17) Le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, la copie, la stampa, ecc.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni e dei tempi previsti potrà comportare la risoluzione del contratto per negligenza dell'appaltatore a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Per le opere escluse dall'appalto, l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire:

- a) lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l'accatastamento, l'immagazzinamento e la custodia nell'ambito del cantiere dei materiali e di manufatti siano essi approvvigionamenti forniti in cantiere dalla Stazione Appaltante che dai fornitori da lui prescelti;
- b) il trasporto ed il sollevamento al luogo di impiego dei materiali, delle attrezzature e dei manufatti;
- c) in genere la fornitura dei materiali e di manodopera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle ditte fornitrici;
- d) il calo a terra, l'eventuale scarrettamento, il trasporto, lo scarico ed il conferimento a discarica dei materiali di risulta, compreso gli oneri di discarica;

18) Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, ai sensi dell'art.4 della L.136/2010, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

5 ALTRI OBBLIGHI

1) L'Appaltatore dovrà informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

2) L'Appaltatore dovrà esporre sul luogo dei lavori, **entro 15 gg.** dalla data di consegna lavori, un cartello dim. 0,80 m x 1,20 m, indicante:

- Stazione Appaltante
- Oggetto dell'Appalto
- Responsabile del procedimento
- Progettisti, Direttore Lavori e Direttori operativi
- Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- Impresa Appaltatrice
- Imprese subappaltatrici
- Direttore di Cantiere
- Determina Approvazione Progetto Esecutivo: _____ n. _____ del _____
Comune di S.Maria a Monte
- Notifica preliminare: prot. n. _____ del _____
- Importo a base di gara: € _____, di cui soggetti a ribasso € _____
- Oneri della sicurezza: € _____
- Ribasso d'asta: _____
- Importo contrattuale, numero e data del contratto di appalto
- Consegna dei lavori: _____ e durata prevista dei lavori: _____
- Enti finanziatori: _____ con specifica della data e della posizione di concessione.

Il modello secondo cui dovrà essere redatto il cartello, verrà fornito dalla Stazione Appaltante e la mancata apposizione dello stesso nei termini prescritti (non inferiori a 15 gg. dalla richiesta) comporterà una penale giornaliera pari a **€ 25,00** = (euro venticinque/00) per ogni giorno di ritardo.

6 DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto:

- 1) All'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore, o che dovessero intervenire in corso di appalto, relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. L'Impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
- 2) Ad applicare integralmente tutte le norme, normative ed economiche, contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. La Stazione Appaltante è tenuta a verificare l'adempimento di tali obblighi dell'appaltatore secondo le modalità prescritte dall'art. 4 DPR 207/10.
- 3) All'osservanza delle norme di cui al precedente punto del presente articolo da parte degli eventuali subappaltatori e subcontraenti, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto. La mancata autorizzazione del subappalto o comunicazione del subcontratto non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità;
- 4) Ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e degli utenti nei luoghi di lavoro, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati ed ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio o danno restano a carico, esclusivamente dell'Impresa.
- 5) A rispettare le disposizioni riguardanti la trasmissione all'Ente appaltante, prima

dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

6.1 Pagamento delle retribuzioni

- 1) L'Appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore o per la zona nella quale si svolgono i lavori come previsto all'art. 6, comma 2.
- 2) E' altresì responsabile in solido dell'inosservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori, anche nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché da parte di tutti i subcontraenti che intervengono nell'esecuzione del contratto.
- 3) Ai sensi dell'articolo 5 DPR 207/10, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Stazione Appaltante diffiderà l'Appaltatore / subappaltatore / subcontraente a provvedervi entro quindici giorni.
- 4) Qualora l'appaltatore/ subappaltatore / subcontraente, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.
- 5) Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto potranno dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento come previsto all'art. 26.
- 6) Del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro.

6.2 Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi

- 1) Nel corso del contratto la Stazione Appaltante verificherà, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, eventuali irregolarità in materia contributiva e assicurativa dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori. Nel caso in cui venissero riscontrate irregolarità verrà disposto il pagamento diretto agli Enti competenti che lo richiedano, ai sensi dell'art. 4 DPR 207/10.
- 2) Nel caso in cui gli Enti non richiedano il pagamento diretto, la Stazione Appaltante diffiderà l'Appaltatore / subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione entro quindici giorni. Disporrà inoltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia accertato, tramite emissione di apposito D.U.R.C., che sia stato corrisposto da parte dell'Appaltatore e/o del subappaltatore quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.
- 3) Per tale ritardo di pagamento l'Appaltatore o il subappaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.
- 4) Qualora l'appaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto per inadempimento come previsto all'art.26. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro.

6.3 Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarità del lavoro

- 1) Ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lett. u), del DLgs 81/2008, l'appaltatore è obbligato a

fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. I lavoratori sono tenuti (ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del DLgs 81/2008) ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili). I suddetti obblighi sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei dipendenti dell'appaltatore e dal numero dei soggetti presenti in cantiere. Ai sensi dell'art. 5 della L. 13/08/2010 n°136, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del suddetto DLgs 81/2008, dovrà contenere anche che la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato DLgs 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

- 2) Ai fini dell'accertamento della regolarità del personale presente in cantiere, l'Appaltatore conserverà in cantiere copia aggiornata del libro matricola (con vidimazione INAIL) dell'impresa appaltatrice e di tutte le imprese esecutrici (subappaltatrici regolarmente autorizzate e delle altre imprese esecutrici, anche con noli a caldo e forniture con posa in opera, che operano nel cantiere). Il D.LL. e il CSE, in occasione delle visite di cantiere, verificheranno che i nominativi del personale effettivamente presente in cantiere corrispondano a quelli riportati nel libro matricola. In caso di presenza in cantiere di personale non risultante dai libri matricola, il tecnico sospenderà la prestazione lavorativa del personale non in regola, verbalizzando l'accaduto e disporrà l'immediato allontanamento dal cantiere di tale personale, informandone il D.LL. ed il RUP.
- 3) In ogni momento il Direttore dei Lavori (e il Coordinatore della Sicurezza) e, per suo tramite, il R.U.P., possono comunque richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro (ex libro matricola), possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
- 4) Nel caso in cui la Stazione Appaltante verificasse la presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, segnalerà quanto sopra alla Direzione Provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 14 del DLgs 81/2008.
- 5) La Stazione Appaltante, nel caso di cui sopra, diffiderà l'Appaltatore / subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori entro quindici giorni. Disporrà inoltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia accertato la regolarizzazione, anche tramite revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14 DLgs 81/2008.
- 6) Per tale ritardo di pagamento l'Appaltatore o il subappaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.
- 7) Qualora l'appaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto per inadempimento come previsto all'art. 26. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verrà data comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro.

7 PIANI DI SICUREZZA

- 1) La ditta appaltatrice, entro **10 giorni** dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori dovrà redigere e consegnare:
 - a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
 - b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Nell'ipotesi di imprenditori individuali, raggruppamenti temporanei, aggregazioni fra imprese e soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo, di cui rispettivamente alle lettere a),d),f) e g), comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs 50/2016 detto obbligo compete a ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento o, nel caso di consorzio di cui alle lett. b) , c) e e), comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs 50/2016 alle imprese che eseguiranno i lavori.
- 2) Nell'accettare i lavori oggetto del contratto, l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di sicurezza e di coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di e sicurezza sul lavoro.
- 3) Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre l'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

8 ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- 1) L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore e una dichiarazione relativa all'organico medio annuo come previsto dell'art. 90, c. 9 DLgs 81/2008. Analogamente si dovrà procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto relativamente all'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore.
- 2) L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
- 3) L'Appaltatore è tenuto a svolgere, momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto e alle specifiche problematiche della sicurezza. La formazione è rivolta a qualunque soggetto che, a qualsiasi titolo si trovi ad operare nel cantiere anche a titolo di lavoro autonomo, nonché ai subappaltatori.
- 4) La stazione appaltante procederà, prima dell'inizio dei lavori, all'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, coinvolgendo anche i Rappresentanti per i lavoratori per la sicurezza.

9 SMALTIMENTO RIFIUTI

- 1) Sono a carico del contraente gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti, nonché delle terre e rocce da scavo in accordo con la normativa vigente. In particolare le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate, senza trasformazioni preliminari, esclusivamente secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa e competente previo parere dell'ARPAT, sempre che la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti o, se più restrittivi, da quelli previsti dalle destinazioni urbanistiche del sito.

- 2) Per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati, macinati si intende anche la destinazione in differenti cicli di produzione industriale, compreso il riempimento di cave coltivate o la ricollocazione in altro sito autorizzata a qualsiasi titolo dall'autorità amministrativa competente, purché sia progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali.
- 3) Se impiegati in altro ciclo produttivo deve essere garantita la rintracciabilità del materiale (provenienza, quantità e specifica destinazione) attraverso registrazioni da parte dell'utilizzatore.
- 4) In ogni altro caso i prodotti dell'attività di scavo sono considerati rifiuti e quindi trattati per il recupero o smaltiti a discarica secondo la relativa disciplina di fonte generale o locale.
- 5) I rifiuti inerti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione sono considerati rifiuti speciali e assoggettati alla disciplina di cui al D. Lgs. 152/2006. Per essi è vietata l'immissione diretta nell'ambiente, nonché il loro utilizzo, in assenza della previa effettuazione di idoneo trattamento negli appositi impianti autorizzati.
- 6) In caso di trasporto per conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento la ditta trasportatrice ha l'obbligo di accompagnare il materiale con il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 redatto in quattro esemplari. Tre copie dovranno essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario (impianto o discarica) e copia conforme di quella consegnata al detentore dovrà essere prodotta all'ufficio di direzione dei lavori per attestare la regolarità del conferimento.
- 7) Fino a quando le copie delle documentazioni attestanti il corretto smaltimento dei materiali di risulta di cui sopra non saranno consegnate all'ufficio di direzione dei lavori le voci relative allo scavo o demolizione o smantellamento non saranno inserite in contabilità.
- 8) Sono compresi e compensati nei prezzi offerti dalla ditta tutte le spese e gli oneri per il conferimento a discarica abilitata ai sensi di legge, dei rifiuti anche speciali prodotti nel cantiere.

10 DOMICILIO DELL'APPALTATORE –ASSUNZIONE OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

- 1) L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante il domicilio di cui all'art.2 del Capitolato generale d'appalto. Tutte le successive comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto verranno effettuate a mezzo fax al numero dichiarato dalla stessa impresa nella comunicazione di elezione di domicilio. Le stesse si intendono ricevute se il rapporto di ricezione del fax risulta positivo. È onere dell'impresa comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione od impedimento relativo al numero di fax cui deve essere inoltrata la comunicazione. L'impresa non può eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.
- 2) L'Impresa all'atto della sottoscrizione del contratto di appalto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale della **Provincia di Pisa** della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Pertanto la ditta aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, s'impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto del appalto. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione appaltante nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ciascuna variazione dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante entro 7 gg.

dall'intervenuta variazione e/o dall'accensione del nuovo conto corrente dedicato.

11 ORDINI DI SERVIZIO

Il Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. La ricevuta d'invio a mezzo fax fa fede dell'avvenuta conoscenza da parte dell'appaltatore dell'ordine di servizio.

12 CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

- 1) L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **45 giorni** dalla predetta stipula, previa convocazione dell'appaltatore.
- 2) Resta comunque salva per l'Amministrazione la facoltà di procedere alla consegna in **via di urgenza dei lavori** appaltati ai sensi dell'art. 153 del DPR 207/2010 e dell'articolo 32 e 33, del DLgs 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
- 3) Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto la Stazione appaltante risolve il contratto e incamera la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
- 4) Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.
- 5) Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area, redigendo un **verbale di consegna** in contraddittorio con l'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
- 6) Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, celle, eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
- 7) L'Appaltatore dovrà procedere **entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna dei lavori** ad eseguire sopralluoghi congiunti con la DLL finalizzati, secondo quanto definito nel cronoprogramma in sede di progettazione esecutiva dell'intervento.

13 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

- 1) Entro 10 (**dieci**) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori (anche in caso di consegna dei lavori in pendenza di contratto), l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio **programma esecutivo dei lavori**, elaborato in conformità alle previsioni previste nel cronoprogramma e in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale

programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2) Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a. per garantire idonee condizioni di sicurezza e per la riduzione dei disagi provocati dalle interferenze con l'attività di cantiere;
- b. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- c. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- d. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
- e. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- f. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 comma 1 lett. f) DLgs 81/2008.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3) I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante, il quale è parte integrante del progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

14 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

1) La durata complessiva prevista del contratto è di **80 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, salvo il caso di consegne parziali, per il quale il termine decorre dall'ultimo verbale di consegna parziale.

Non è stabilito alcun premio di accelerazione anche nel caso che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto, in quanto il tempo fissato per l'esecuzione dei lavori è ampiamente congruo.

2) I giorni nei quali verranno redatti i verbali di consegna dei lavori, di sospensione, ripresa ed ultimazione delle opere non saranno conteggiati fra quelli utili.

3) Al termine dei lavori l'appaltatore richiederà che venga redatto il certificato di ultimazione dei lavori; entro 10 giorni dalla richiesta dell'appaltatore il D.L. procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella ricognizione. Qualora il D.L. non riconosca lo stato di compiutezza e di perfezione delle opere eseguite - risultando necessario completare lavorazioni di piccola entità, accertate dal D.LL. come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere e che, pertanto, non siano causa di rinvio dell'effettuazione delle

verifiche relative al collaudo funzionale dell'opera - prescriverà, nei limiti di cui all'art. 199 DPR n. 207/10, i lavori necessari per raggiungerlo e fisserà il tempo utile per la loro esecuzione, entro comunque i sessanta giorni successivi all'accertamento. Qualora le lavorazioni necessarie di completamento siano tali da non consentire l'uso e la funzionalità delle opere e che, pertanto, siano causa di rinvio dell'effettuazione anche di solo alcune delle verifiche relative al collaudo funzionale dell'opera il certificato di ultimazione lavori non potrà essere rilasciato.

- 4) Si applica la penale giornaliera, come determinata nel presente capitolato, per ritardata ultimazione dei lavori oltre il termine contrattualmente previsto.
- 5) Trascorso inutilmente il termine assegnato, la stazione appaltante eseguirà d'ufficio i lavori ancora occorrenti, previa loro elencazione in un verbale di contestazione da compilarsi in seguito ad apposita visita, alla quale l'impresa sarà invitata dalla stazione appaltante a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'assenza della ditta non pregiudica l'efficacia della visita.
- 6) Il prezzo pagato dalla stazione appaltante, per l'esecuzione d'ufficio dei lavori suddetti, sarà trattenuto sul prezzo dell'appalto mediante rivalsa sull'importo dovuto all'impresa per il lavoro effettuato, sulla cauzione o su ogni altra somma a disposizione della stazione appaltante, fino alla concorrenza delle spese sostenute. La stazione appaltante potrà inoltre promuovere apposita azione di risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
- 7) Resta salvo il diritto della stazione appaltante alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1668 C.C., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzii difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.
- 8) Nel caso in cui il D.L. non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto (10 giorni), senza validi motivi, tempestivamente comunicati all'appaltatore o non ne comunichi il risultato entro 30 giorni (dalla richiesta dell'appaltatore), i lavori si intendono ultimati, restando salve le risultanze del verbale di collaudo.
- 9) Dalla data di ultimazione dei lavori, indicata dall'apposito verbale, decorrono i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione del collaudo.

15 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE E SOSPENSIONE DEI LAVORI

- 1) Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
 - f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale

dipendente;

- h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (o della USL) in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, o in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 14 del DLgs 81/2008, fino alla relativa revoca.

2) Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3) Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, né per la disapplicazione delle penali.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del vigente D.Lgs. n. 50/2016

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite ai commi 1,2 e 4 dell'articolo 107, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del C.C.

Il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta citata al punto 5), ai sensi dell'articolo 1382 del C.C., è quantificato secondo i seguenti criteri:

- detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'[articolo 32, comma 2, lettera b\)](#) del vigente DPR 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori fissati ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c) del vigente DPR 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori che nel corso della sospensione, dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, al fine di accertare le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori;
- la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Al di fuori delle voci elencate al comma precedente sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

16 CONTO FINALE

- 1) Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto viene redatto dal Direttore dei lavori **entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori** ed è trasmesso entro lo stesso termine al responsabile del procedimento per i relativi adempimenti.
- 2) Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica dell'esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico atte ad agevolare le operazioni di collaudo.
- 3) A meno di eccezioni e riserve, l'appaltatore deve restituire alla stazione appaltante entro 30 giorni il conto finale firmato per l'accettazione.

Restano salve le previsioni di cui agli art. 200, 201, 202 D.P.R. n. 207/10.

17 PAGAMENTI E ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

17.1 Pagamenti in acconto e a saldo

- 1 I lavori saranno contabilizzati a **corpo e misura** mediante annotazione su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento per ogni lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota relativa da liquidare. La Direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e alla misurazione delle opere compiute.

I lavori saranno pagati mediante successivi stati di avanzamento ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 4 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a **€ 35.000,00 (diconsi euro trentacinquemila)**

- 2 Gli oneri ed i costi della sicurezza saranno liquidati analiticamente in percentuale di avanzamento, per ciascun pagamento in acconto, sulla base di quelli effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti a ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per quelli non eseguiti o non sostenuti.
- 3 A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del DPR n. 207/10, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- 4 Entro 45 giorni dalla maturazione di ogni S.A.L., il responsabile del procedimento rilascia apposito certificato di pagamento compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori.
- 5 La stazione appaltante e l'appaltatore sono tenuti agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 141, 143, 194, 195 D.P.R. n. 207/10.
- 6 Resta salva la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 4 D.P.R. n. 207/10.
- 7 **La rata di saldo non potrà essere inferiore all'ammontare del 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale.**
- 8 Nel caso di pagamento in un'unica soluzione, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio, l'Appaltatore dovrà presentare regolare fattura, la quale non potrà essere liquidata prima della presentazione della garanzia di cui all'art. 24.

17.2 Adempimenti preliminari all'emissione del certificato di pagamento

- 1) L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a. all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - b. alla verifica del rispetto (anche da parte del subappaltatore) delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione del Direttore dei lavori (o del Coordinatore per la sicurezza, laddove nominato);
 - c. alla verifica della trasmissione da parte dell'appaltatore di apposita dichiarazione firmata in merito al SAL per cui si richiede il pagamento ed effettivamente svolte dai vari soggetti (appaltatore, subappaltatori, cottimisti,...) con anche i relativi corrispettivi in cifre, controfirmate per accettazione dei vari soggetti interessati;
 - d. alla verifica che l'Appaltatore abbia effettivamente corrisposto al subappaltatore o al cottimista gli oneri della sicurezza al lordo del ribasso;
 - e. alla verifica di quanto previsto all'art. 6.1 relativamente al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell'appaltatore / subappaltatore / subcontraente;
 - f. alla verifica della trasmissione da parte dell'appaltatore del formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 attestante la regolarità del conferimento dei rifiuti.
- 2) Nel caso di esiti negativo del DURC di cui al punto 1) lett. a) il RUP, ai sensi dell'art. 4 comma 2 DPR n. 207/10, tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alla inadempienza contributiva.
- 3) Nel caso di cui alla lett. d), qualora l'appaltatore non abbia corrisposto agli stessi gli oneri della sicurezza al lordo del ribasso, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore stesso.
- 4) Nel caso di cui alla lett. b), qualora la dichiarazione del Direttore dei lavori (o del Coordinatore per la sicurezza ove nominato) evidenziasse irregolarità rispetto alle previsioni dei piani di sicurezza o nel caso che le violazioni siano gravi e reiterate e abbiano dato luogo a provvedimenti interdittivi ai sensi dell'art. 14 c. 1 del Dlgs 81/2008 la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 26, comma 1.5 .
- 5) Nel caso di cui alla lett. e) la Stazione Appaltante provvederà come previsto all'art. 6.1.
- 6) Nel caso di cui alla lett. f) la Stazione Appaltante provvederà come previsto all'art. 9 comma 7 del presente capitolato.
- 7) Nel caso di cui alla lettera c) qualora l'appaltatore non trasmetta la dichiarazione firmata in merito alle percentuali del SAL per cui si richiede il pagamento ed effettivamente svolte dai vari soggetti (appaltatore, subappaltatori, cottimisti,...) con anche i relativi corrispettivi in cifre, controfirmate per accettazione dai vari soggetti interessati, la Stazione Appaltante non corrisponderà direttamente la cifra prevista dal SAL in corso di pagamento ma la depositerà presso uno studio notarile fino a conclusione del contenzioso giuridico tra le parti interessate.

18 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 c.2 del vigente D.Lgs n. 50 /2016, per lavori di importo inferiore a 1 milione di Euro il certificato di collaudo dei lavori puo' essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori. Il certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato entro e non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La stazione appaltante si riserva altresì il diritto di prendere immediatamente in consegna le opere eseguite o parte delle stesse una volta ultimate, prima delle operazioni di certificazione della regolare esecuzione , qualora ricorrano necessità dalla stessa discrezionalmente individuate. La presa in consegna anticipata è effettuata nel rispetto delle modalità e dei limiti di cui all'art. 230 del D.P.R. n. 207/10. La stazione appaltante si

assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere prese in consegna, restando comunque a carico dell'appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

19 CONTABILITA' DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

I lavori nel SAL saranno contabilizzati sulla base dello sconto offerto in sede di gara da parte della Ditta e da applicare ai prezzi previsti dal progetto. Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sono soggetti al ribasso d'asta. Nel SAL dovrà essere prevista la quota parte degli oneri e dei costi della sicurezza che saranno contabilizzati analiticamente applicando i prezzi di progetto senza ribasso. Il direttore dei lavori liquiderà l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

20 PENALI

1. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore è applicata la penale nella percentuale **di 1 (uno) per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e quantificabile in **89,00 €**
2. Per il maggior tempo impiegato nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale, è applicata la penale di cui al comma precedente.
3. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori sia articolata in più parti o vi siano scadenze differenziate di varie lavorazioni, il ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione della penale stabilita al comma 1 relativo all'importo stabilito nel cronoprogramma per la singola fase o la specifica lavorazione.
4. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - 4.1. nell'inizio dei lavori rispetto a quanto risultante dal programma lavori approvato e richiamato nel verbale di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non risolva il contratto ai sensi dell'art. 12, c. 3 del presente capitolato;
 - 4.2. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - 4.3. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
5. La penale irrogata ai sensi del comma 4.1, è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
6. La penale di cui al comma 4.2 è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 4.3 è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
7. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del successivo pagamento. L'ammontare della penale verrà dedotta dall'importo contrattualmente fissato, ovvero si procederà all'escussione della cauzione prestata.
8. L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo della penale in misura superiore, si procederà alla risoluzione del contratto con le modalità previste dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016.

21 SUBAPPALTO

- 1) È vietato all'appaltatore cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore della stazione appaltante.
- 2) È consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti previsti dall'art. 105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

L'appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti della stazione appaltante delle opere e prestazioni subappaltate. Il subappaltante non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'ente appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraenti. Nella richiesta di autorizzazione al subappalto, l'appaltatore dovrà dichiarare se il subappaltatore rientra nella casistica prevista al seguente comma 3 lettera a).

- 3) In base all' articolo 105, comma 13 del D.L.gs 50/2016, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore , al cottimista , al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori , l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
- 4) In base all' articolo 105, comma 14 del D.L.gs 50/2016, l' affidatario deve praticare , per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultati dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera , relativi alle prestazioni affidate in subappalto , alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione , ovvero il Direttore dell'esecuzione , provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 5) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- 6) La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

21.1 Obblighi in materia di sicurezza

1. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'istanza di autorizzazione al subappalto l'Appaltatore dovrà comprovare l'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore. In particolare il subappaltatore dovrà, per il tramite dell'appaltatore, fornire quanto previsto dall'art. 90, c. 9 DLgs 81/2008 e dall'art. 8, comma 1 del presente capitolato.
3. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tal fine essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto, conformemente a quanto previsto nel contratto principale. Nel caso in cui non venga corrisposto al

subappaltatore l'intero importo degli oneri della sicurezza, si procederà alla risoluzione del contratto con le modalità di cui all'art. 26.

4. Il subappaltatore dovrà:
 - 4.1. redigere il piano operativo di sicurezza relativamente alle prestazioni subappaltate;
 - 4.2. informare / formare adeguatamente il proprio personale circa sui rischi connessi con l'esecuzione dei lavori in subappalto, rilevabili dal P.O.S.
5. Per ciascun pagamento all'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione del Direttore dei lavori o, se nominato, del Coordinatore della Sicurezza.
6. In caso di violazioni da parte degli eventuali subappaltatori alle prescrizioni in materia di sicurezza o laddove le violazioni siano gravi e reiterate e abbiano dato luogo a provvedimenti interdittivi ai sensi dell'art. 14 del DLgs 81/2008, verranno applicate all'appaltatore i provvedimenti risolutivi del contratto previsti all'art. 26, comma 1.5.

22 AVVALIMENTO

- 1) L'avvalimento è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 89 del vigente D. lgs. N. 50/2016.
- 2) Nel caso in cui un operatore economico ricorra all'avvalimento alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata in originale o in copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico che concorre alla gara a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
- 3) Il contratto sopraccitato, al fine di consentire quanto previsto dal comma 9 dell'art. 89 del Codice dei Contratti, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a. oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b. durata;
 - c. ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

23 CAUZIONE DEFINITIVA

- 1) L'Appaltatore è obbligato a costituire una cauzione nella misura del 10% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; in caso di ribasso d'asta superiore al 20% la cauzione è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%
- 2) La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo opera automaticamente. L'appaltatore ha diritto di ricevere stati di avanzamento lavori o analogo documento, in originale o copia autentica attestanti il raggiungimento della percentuale di lavoro eseguito. Relativamente all' ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, la cauzione è svincolata secondo quanto previsto dall'art.235 del D.P.R. n. 207/2010.
- 3) La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
- 4) La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque

presenti in cantiere.

- 5) La stazione appaltante può inoltre richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte per i motivi di cui ai commi 3) e 4). In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. La cauzione dovrà essere reintegrata nei termini e per le entità di cui al comma 2).
- 6) La cauzione deve essere trasmessa alla stazione appaltante prima della stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

24 COPERTURE ASSICURATIVE

- 1) L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, specifica per il presente appalto, che copra i danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata sarà pari all'**importo contrattuale**. La polizza coprirà: a) tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione delle opere oggetto dell'appalto, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; b) tutti i danni materiali e diretti subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione delle opere preesistenti poste nel luogo di esecuzione dei lavori e causate o comunque connessi alla realizzazione delle lavorazioni oggetto dell'appalto; c) tutte le spese necessarie per demolire sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate.
- 2) La polizza deve inoltre coprire le responsabilità civili della Stazione Appaltante per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con **massimale per sinistro di Euro 1.500.000,00** ed in particolare deve coprire il danneggiamento a cose di proprietà di terzi in conseguenza di un fatto connesso con la realizzazione delle opere oggetto dell'appalto verificatosi nel luogo di esecuzione dei lavori e nel corso degli stessi.
- 3) Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 1 e all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 2, non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
- 4) La copertura assicurativa deve essere conforme allo schema tipo, approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.
- 5) La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata dalla stazione appaltante e trasmessa a questa prima della stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, qualora la stessa avvenga prima della stipula del contratto. Congiuntamente alla polizza dovrà essere trasmessa la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo presunto di durata della polizza.
- 6) La polizza dovrà espressamente prevedere che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società Assicuratrice e la Stazione appaltante, il foro competente sia esclusivamente quello **di Pisa**.
- 7) L'Appaltatore dovrà, altresì, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovrà fornire tempestivamente alla Stazione appaltante comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.
- 8) Qualora vengano disposte proroghe di durata per l'esecuzione dei lavori che eccedano la validità temporale di detta polizza, l'Appaltatore dovrà provvedere ad integrare la stessa per mantenere la copertura assicurativa. La polizza dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

- 9) Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 costituisce grave inadempimento contrattuale, a seguito del quale la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto.

25 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

- 1) Non può essere introdotta alcuna variazione o aggiunta al progetto approvato da parte dell'appaltatore. I lavori eseguiti e non autorizzati dal RUP non verranno pagati dalla stazione appaltante e l'Appaltatore dovrà a proprie spese ripristinare i lavori e le opere riportandole alla situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori.
- 2) Le varianti in corso d'opera sono ammesse nei casi previsti dall'art. 106 del vigente D. lgs. n. 50/2016;
- 3) La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

26 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- a) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016;
- b) Con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106 di cui sopra, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e), del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettera a) e b);
- c) L'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 secondo e terzo periodo del D.Lgs 50/2016;
- d) L'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice appalti.

27 RISOLUZIONE DI DIRITTO

1. La Stazione Appaltante risolverà il contratto di diritto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora
- a) Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

28 RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - 1.1. ponendo a base di gara del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di gara nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - 1.2. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1.2.1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 1.2.2. l'eventuale maggiore costo derivato dall'eventuale ripetizione della gara di appalto, i cui prezzi a base di gara dovranno essere maggiorati;
 - 1.2.3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
2. Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante escuterà la cauzione definitiva, fatta salva l'azione di risarcimento per il maggior danno subito.
3. I provvedimenti di risoluzione contrattuale saranno comunicati all'Osservatorio per i contratti pubblici.

29 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato resta ferma la disciplina di cui all'art. 109 del D Lgs 50/2016 e dell'art. 1671 C.C.

30 CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art.209 del DLgs 50/2016, sono deferite al giudice ordinario. Ai sensi dell'art. 20 C.P.C., la competenza è attribuita al **Foro di Pisa**.

31 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato speciale o dal contratto si applicano le previsioni di cui al DLgs 50/2016, al D.P.R. n. 207/10, al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. LLPP 19 aprile 2000, n° 145.

Indice generale

PARTE GENERALE	2
1 OGGETTO DELL'APPALTO	2
2 AMMONTARE DELL'APPALTO.....	2
3 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO	3
4 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA	3
5 ALTRI OBBLIGHI	5
6 DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA.....	6
6.1 Pagamento delle retribuzioni	6
6.2 Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi.....	7
6.3 Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarità del lavoro.....	7
7 PIANI DI SICUREZZA.....	8
8 ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	9
9 SMALTIMENTO RIFIUTI.....	9
10 DOMICILIO DELL'APPALTATORE –ASSUNZIONE OBBLIGO DELLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	10
11 ORDINI DI SERVIZIO.....	10
12 CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI	11
13 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI	11
14 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - premio di accelerazione.....	12
15 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE e sospensione dei lavori	13
16 CONTO FINALE.....	14
17 PAGAMENTI e Anticipazione del prezzo	15
17.1 Pagamenti in acconto e a saldo	15
17.2 Adempimenti preliminari all'emissione del certificato di pagamento	15
18 COLLAUDO.....	16
19 CONTABILITA' DEGLI ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	16
20 PENALI	17
21 SUBAPPALTO.....	17
21.1 Obblighi in materia di sicurezza	18
22 AVVALIMENTO	19
23 CAUZIONE DEFINITIVA	19
24 COPERTURE ASSICURATIVE	19
25 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA.....	20
26 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO	21
27 RISOLUZIONE DI DIRITTO	21
28 RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE	21
29 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.	22
30 CONTROVERSIE	22
31 DISPOSIZIONI FINALI.....	22